

# ORDINE DEGLI ATTUARI

## DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

### LINEE GUIDA PER LA FUNZIONE ATTUARIALE DEL FONDO PENSIONE

#### *Premessa*

Con il D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2019 n. 14 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva UE IORP II del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari, apportando modifiche di significativo rilievo alla disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (T.U.).

Il presente documento definisce le regole applicative delle attività della Funzione Attuariale (nel seguito "FA"), prevista dal nuovo quadro normativo tra le funzioni fondamentali del fondo pensione, laddove il fondo stesso copra direttamente rischi biometrici e garantisca un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione.

Le linee guida sono dettagliate nei paragrafi seguenti, in base alle attività previste dall'articolo 5-quinquies del T.U. sotto riportato.

#### *Art. 5-quinquies. Funzione attuariale*

1. *I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace:*
  - a) *coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;*
  - b) *verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;*
  - c) *verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;*
  - d) *confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;*
  - e) *attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche*
  - f) *formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;*
  - g) *formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;*
  - h) *contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.*
2. *La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.*

## Attività della Funzione Attuariale

### **a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche**

Tenuto conto delle disposizioni normative contenute nel D.lgs. n. 252/2005 così come modificato dal D.lgs. n. 147/2018 circa l'affidamento delle Funzioni Fondamentali, tra cui la FA, e al fine di scongiurare possibili situazioni di conflitto di interessi, si ritiene opportuna una distinzione tra la struttura (interna o esterna al fondo) che operativamente procede al calcolo delle riserve tecniche e il Titolare della FA che supervisiona detta attività.

In connessione al principio della proporzionalità, detta distinzione può venire meno esclusivamente nelle casistiche di Fondi non di grandi dimensioni o comunque non definibili quali Fondi con elevata "natura, portata e complessità" dei rischi assunti e comunque, anche in questi casi, solo in presenza di adeguate misure e procedure idonee ad evitare possibili conflitti di interesse garantendo, quindi, in ogni caso che i processi di calcolo e validazione delle riserve tecniche siano eseguiti in modo indipendente.

Sia in caso di affidamento *in house* che nel caso di affidamento in *outsourcing* della FA ad un Professionista che già fornisce consulenza di natura attuariale al fondo, è opportuno che il Titolare della FA documenti in apposito *report* l'organizzazione del *team* evidenziando la separazione delle attività di calcolo (ma anche delle risorse) e di coordinamento e supervisione delle riserve tecniche.

Tra le attività di supervisione, il Titolare della FA deve verificare (dandone riscontro in apposito *report*) che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato in conformità alla normativa di settore e alla regolamentazione vigenti all'epoca di riferimento del calcolo. Deve altresì verificare l'applicazione corretta delle metodologie attuariali e la coerenza delle stesse in relazione alle specifiche caratteristiche delle collettività di iscritti al fondo nei diversi stati assicurativi.

Il Titolare della FA, se del caso, evidenzia eventuali incongruenze e propone tutte le correzioni al fine di rendere adeguato il calcolo delle riserve tecniche.

### **b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine**

La valutazione dell'adeguatezza delle metodologie e dei modelli analitici sottostanti il calcolo delle riserve tecniche deve essere effettuata in relazione al sistema tecnico - finanziario di gestione del fondo, alle caratteristiche degli iscritti al fondo suddivisi nelle diverse collettività (lavoratori in servizio, esodati, differiti, pensionati diretti e pensionati superstiti ecc.) nonché ai principali fattori di rischio cui è sottoposto il fondo (principalmente rischio demografico e rischio finanziario).

Un'analisi più dettagliata deve essere effettuata nel caso di adozione di metodologie che non rientrino tra quelle standard (tipicamente Simulazione Stocastica e Valori Medi); in questo caso è opportuno esplicitare, da un punto di vista tecnico, la motivazione sottostante la scelta di una metodologia non standard.

Una puntuale informativa è utile anche in caso di modifica della metodologia utilizzata nel calcolo delle riserve tecniche rispetto alle precedenti valutazioni ed è importante altresì quantificare l'impatto sulle stesse di detto cambio.

Con riferimento al modello analitico adottato per il calcolo delle riserve tecniche, il Titolare della FA deve verificare che esso risulti adeguato alla realizzazione di calcoli di natura attuariale e statistica, ciò anche (come spesso avviene data la specificità del settore) in caso di modelli analitici creati specificatamente per il fondo oggetto di esame.

Si ritiene utile ricordare l'opportunità di adottare metodologie che consentano la rappresentazione dei risultati della stima attuariale relativa alle riserve sia in forma sintetica (ossia attraverso il confronto tra le voci attive, patrimonio iniziale e valore attuale medio dei contributi futuri, e le voci passive, valore attuale medio degli oneri maturati e latenti) che analitica (rappresentazione, quindi, per ogni anno di proiezione dell'ammontare delle future entrate e uscite previste nonché dell'andamento del patrimonio).

#### ***c) verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche***

La FA deve realizzare un report sui controlli effettuati per valutare l'affidabilità e la completezza del dato utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

Gli elementi sui quali deve vertere l'analisi dei dati riguardano:

- livello di appropriatezza e accuratezza dei dati forniti,
- idoneità rispetto allo scopo della valutazione;
- criticità connesse al differimento temporale tra la data di rilevazione del dato e la data di valutazione;
- presenza di un dato analitico ovvero aggregato;
- presenza di dati storici sufficienti alla costruzione di basi tecniche robuste;
- procedure effettuate per il completamento delle informazioni mancanti;
- criteri di raggruppamento utilizzati rispetto ai rischi coperti dalla forma pensionistica;
- tecniche utilizzate per la normalizzazione del dato e la proiettabilità dello stesso.

Il Titolare della FA può inoltre dare suggerimenti, ove ritenuto, sul criterio di conservazione e archiviazione dei dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.

#### ***d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza***

La FA deve valutare che le ipotesi di natura demografica e finanziaria siano rispondenti alle informazioni desumibili dall'esperienza pregressa e alla normativa specifica.

In particolare il Titolare della FA deve esprimere un parere sulla sufficienza e completezza dei dati storici sui quali sono costruite le basi tecniche demografiche, sulla completezza delle basi tecniche demografiche adottate rispetto agli stati assicurativi delle diverse collettività di iscritti al fondo, sulle rettifiche effettuate su eventuali basi desunte dall'esperienza relativa a collettività più ampie per adattarle ai rischi specifici della forma pensionistica.

Il Titolare della FA è chiamato a verificare l'adeguatezza delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie sottostanti il calcolo delle riserve tecniche in relazione ai fattori di rischio cui è sottoposto il fondo. Allo scopo si raccomanda la valutazione della coerenza del quadro di ipotesi adottato con lo scenario macroeconomico e finanziario nazionale ed internazionale e con lo scenario demografico del Paese, nonché con le previsioni inerenti i parametri connessi alla previdenza di base (ad esempio evoluzione dei requisiti di accesso al pensionamento, aggiornamento dei coefficienti di trasformazione in rendita).

Il Titolare della FA può eventualmente esprimere suggerimenti per assicurare la migliore corrispondenza tra quanto desumibile tra l'esperienza pregressa rispetto ai rischi assunti e accertati e quanto ipotizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

Per quanto concerne il dato finanziario il Titolare della FA deve accertare la rispondenza del tasso tecnico rispetto al dato storico relativo ad un periodo di tempo congruo rispetto all'andamento dei mercati finanziari, come indicato nelle linee guida per le valutazioni attuariali relative a fondi di previdenza complementare; deve inoltre accertare che l'ipotesi finanziaria sia rispondente rispetto alla serie storica in termini di valori al lordo e al netto di imposte e spese.

In ultimo sarebbe opportuno che il Titolare della FA evidenziasse gli aggiornamenti delle ipotesi adottate rispetto alla valutazione precedente, proponendo la quantificazione dell'impatto delle stesse (per singolo aggiornamento) sul livello delle riserve tecniche.

***e) attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche***

Il Titolare della FA, al fine di informare gli Organi di Amministrazione del fondo e/o l'Autorità di Vigilanza, redige un report in cui formula le proprie considerazioni conclusive circa l'adeguatezza e l'affidabilità delle riserve tecniche.

Al fine di rendere efficace e fruibile detta reportistica, si consiglia la descrizione chiara delle fasi delle analisi condotte per verificare la stima delle riserve tecniche e le conclusioni cui si è giunti.

Nel caso in cui il Titolare della FA avesse riscontrato delle criticità nel processo di stima delle riserve, senza che le stesse abbiano compromesso la bontà della stima delle stesse, ne fornisce indicazione accompagnando la stessa con le possibili soluzioni tecniche da adottare per rendere più adeguato il calcolo delle riserve. Sarebbe utile anche fornire il grado di approssimazione rilevato in relazione alle eventuali criticità riscontrate.

Al fine di attestare la robustezza della valutazione delle riserve, il Titolare della FA deve confrontare le stime effettuate negli esercizi precedenti con le effettive realizzazioni dei fenomeni oggetto di valutazione attuariale, evidenziando le cause di eventuali scostamenti e la loro stessa natura (ad esempio verificare se si tratta di fattori esogeni quindi indipendenti dal processo di stima o di fattori endogeni quindi strettamente connessi alla valutazione delle riserve e relativi ad esempio alla base dati, alla robustezza dei dati utilizzati per la formulazione delle ipotesi, ai modelli analitici adottati ecc.).

***f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica***

Il Titolare della FA fornisce un parere sulla politica di sottoscrizione globale, esprimendosi sui seguenti punti:

- sufficienza dei contributi da incassare, tenendo conto in particolare di tutti i rischi sottostanti, tra cui quelli biometrici, e impatto delle eventuali opzioni e garanzie previste dal piano pensionistico;
- opinione sui principali fattori di rischio che influenzeranno l'adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità del fondo, ivi compreso il potenziale impatto di fattori esterni quali inflazione, rischio legale, variazioni delle adesioni e delle condizioni del mercato;
- tendenza progressiva di un fondo ad attirare o trattenere aderenti con un profilo di rischio più elevato (anti-selezione).

***g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi***

Il Titolare della FA fornisce un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione e considera le interrelazioni tra questi, la politica di sottoscrizione del fondo e le riserve tecniche. In particolare il parere che la FA deve esprimere l'analisi dei seguenti aspetti:

- coerenza degli accordi di assicurazione stipulati dal fondo con la sua propensione al rischio;
- adeguatezza degli assicuratori tenuto conto dei requisiti patrimoniali;
- effetto dell'assicurazione sulla stima delle riserve tecniche, considerando anche scenari di stress in relazione ai rischi finanziari e biometrici;
- adeguatezza degli importi derivanti da contratti di assicurazione e l'impatto sulla volatilità del patrimonio del fondo.

***h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi***

La FA contribuisce alla costruzione del sistema di gestione dei rischi, sia con specifico riferimento al calcolo delle riserve tecniche sia sugli eventuali altri rischi presenti nel fondo in cui si rileva una componente attuariale.

Al riguardo, deve fornire specifica informazione, con particolare riferimento alla scelta delle ipotesi, alla metodologia e al lavoro svolto.

Fra le analisi da effettuare si consiglia la realizzazione di uno studio *ad hoc* delle ipotesi sottostanti gli scenari di stress test analizzati per il fondo, con l'evidenza di quelle considerate più rilevanti per lo stesso, nonché di una valutazione delle esigenze di liquidità e di finanziamento complessive, soprattutto quando è previsto un piano di risanamento.

Il Titolare della FA ha inoltre il compito di rilevare e analizzare eventuali rischi specifici connessi alle caratteristiche del fondo e alla popolazione degli iscritti, anche legati a variazioni normative o di regolamento, nonché evidenziare meccanismi di mitigazione dei rischi.

Roma, 6 marzo 2020